

CALENDARIO VENATORIO 2008/2009

ART. 1 - Negli ambiti di cui al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, l'attività venatoria è consentita nei giorni di sabato e di domenica e, a scelta del cacciatore, di lunedì o di mercoledì o di giovedì per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

- a) dal 27 settembre 2008 al 21 dicembre 2008 incluso:
mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*) e Merlo (*Turdus merula*);
- b) dal 27 settembre 2008 al 24 gennaio 2009 incluso:
uccelli: Colombaccio (*Colomba palumbus*);
- c) dal 27 settembre 2008 al 31 dicembre 2008 incluso:
uccelli: Quaglia (*Coturnix coturnix*);
- d) dal 27 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso (tranne per l'ATC TP2):
uccelli:
- Alzavola (*Anas crecca*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), canapiglia (*Anas strepera*), cesena (*Turdus pilaris*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- Fagiano (*Fasianus colchicus*), solo nelle aziende faunistico-venatorie e nelle aziende agro-venatorie;
mammiferi: Volpe (*Vulpes vulpes*).
- e) **Esclusivamente per l'A.T.C. di TP2**:
dal 27 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: - **uccelli**:
- Beccaccino (*Gallinago gallinago*), cesena (*Turdus pilaris*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), pavoncella (*Vanellus vanellus*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello (*Turdus iliacus*).
dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso: - **anatidi**:
- Alzavola (*Anas crecca*), canapiglia (*Anas strepera*), codone (*Anas acuta*), fischione (*Anas penelope*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), mestolone (*Anas clypeata*), moretta (*Aythya fuligula*), moriglione (*Aythya ferina*).
- f) dal 13 ottobre 2008 al 23 novembre 2008 incluso:
mammiferi: lepore italica (*Lepus corsicanus*);
- g) dal 19 ottobre 2008 al 31 dicembre 2008 incluso:
uccelli: allodola (*Alauda arvensis*);
- h) dal 1° novembre 2008 al 31 gennaio 2009 incluso:
uccelli: beccaccia (*Scolopax rusticola*);
mammiferi: cinghiale (*Sus scrofa*).

In questo periodo la caccia al cinghiale in battuta è consentita esclusivamente un giorno la settimana: lunedì o mercoledì o giovedì. Dal 1° al 31 gennaio 2009 la caccia al cinghiale con l'ausilio dei cani da seguita è consentita esclusivamente in battuta, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio.

ART. 2 – a) Il cacciatore residente in Sicilia è autorizzato ad esercitare la caccia nell'ambito territoriale di caccia di residenza e negli ambiti territoriali nei quali è stato ammesso. Il cacciatore, inoltre, può esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria in un massimo di n° 4 AA.TT.CC. della Regione, a sua scelta, con esclusione dell'A.T.C. PA3 (Ustica).

Il prelievo venatorio alla selvaggina migratoria è possibile per un numero massimo complessivo di 28 giornate, nel rispetto delle limitazioni di cui appresso e delle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio. L'ambito o gli ambiti territoriali di caccia scelti per la migratoria devono essere indicati nel tesserino venatorio al momento del suo rilascio dal funzionario comunale incaricato, previa esibizione della ricevuta di versamento di €5,16 ad ambito. Il versamento, che può essere cumulativo per i quattro ambiti, va effettuato su c/c n.10575900 intestato al Banco di Sicilia, cassiere della Regione Siciliana, recante la causale "Tassa per caccia alla selvaggina migratoria nello o negli AA.TT.CC. scelti". La sezione del bollettino di c/c postale relativa all'attestazione di versamento, deve essere consegnata all'Ufficio del Comune all'atto del rilascio del tesserino.

Le suddette 28 giornate di caccia all'avifauna migratoria potranno essere utilizzate secondo il seguente calendario:

- **n. 14 fino al 16 novembre 2008;**
- **n. 14 giornate dal 17 novembre 2008 al 31 gennaio 2009.**

Le giornate previste per il primo periodo, se non fruite, non potranno essere utilizzate nell'ultimo periodo.

b) I cacciatori provenienti da altre regioni italiane in cui viene attuato il principio di reciprocità, possono esercitare l'attività venatoria soltanto nell'ambito territoriale di caccia in cui vengono ammessi (art. 22, comma 5, lettera "d" della L.R. 33/97).

ART. 3 - Nelle isole di Favignana, Marettimo e Levanzo (TP3) la caccia alla sola selvaggina migratoria, ai cacciatori non residenti, è consentita a partire dall'**11 ottobre 2008**.

Dal 1° gennaio 2009 al 31 gennaio 2009 incluso, l'esercizio venatorio può essere praticato nei boschi, nei seminativi arborati, negli uliveti privi di frutto pendente, negli acquitrini, corsi d'acqua e laghetti artificiali, anche se le acque risultano profonde oltre i tre metri, con l'ausilio dei soli cani da ferma, ad eccezione della caccia alla volpe, per la quale potranno essere utilizzati cani da tana e da seguita. E' fatto obbligo al cacciatore di raggiungere le località di caccia con l'arma in custodia, purché scarica o smontata.

Nelle ZPS che non ricadono in aree destinate a protezione, in applicazione al D.M. del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 03/11/2007, l'esercizio dell'attività venatoria è praticabile **dal 27 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, ad eccezione della caccia al cinghiale**. Inoltre, è vietata la caccia alla moretta (*Aythya fuligula*). Nel mese di gennaio, la caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante, nelle ZPS potrà essere praticata nei giorni di **sabato e domenica**.

In applicazione all'art. 21, comma 2, della L.R. 33/97 la caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle principali rotte di migrazione dell'avifauna, per un'ampiezza complessiva di mille metri coassiali al valico.

Non è consentito l'uso dei pallini di piombo in tutte le zone umide della Regione.

ART. 4 - Il cacciatore può abbattere per ogni giornata complessivamente 15 capi di selvaggina.

Il numero totale di capi di selvaggina stanziale abbattibili giornalmente non può essere superiore a 3 con esclusione di volpe e cinghiale, fermi restando i limiti giornalieri per singola specie. Fa

eccezione l'isola di Pantelleria (TP4), dove il cacciatore può abbattere, nel rispetto dei periodi consentiti, fino ad un massimo di 10 conigli selvatici per ogni giornata di caccia.

Per le singole specie il cacciatore deve rispettare le ulteriori limitazioni di seguito riportate:

SELVAGGINA MIGRATORIA

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

quaglia	4 con il tetto massimo di 40
capi annui	
beccaccia	2 con il tetto massimo di 20 capi annui
tortora	5
allodola	10
alzavola, beccaccino, codone, fischione, folaga, gallinella d'acqua, germano reale, mestolone, moretta, moriglione e pavoncella	5
canapiglia	1 con il tetto massimo di 4 capi annui

SELVAGGINA STANZIALE

LIMITE MASSIMO GIORNALIERO

coniglio	3
lepre italiana	1 con il tetto massimo di 2 capi annui
cinghiale	2

ART. 5 - La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

Le Ripartizioni Faunistico Venatorie ed Ambientali provvederanno alla divulgazione degli orari ufficiali nel territorio di propria competenza.

ART. 6 - L'attività di allenamento e di addestramento dei cani può essere svolta, nel territorio cacciabile, senza possibilità di sparo, nelle tre settimane che precedono l'apertura della caccia alla selvaggina stanziale e con l'esclusione dei due giorni precedenti l'apertura stessa.

Le attività cinofile potranno essere esercitate nell'arco temporale compreso tra un'ora dopo l'alba ed un'ora prima del tramonto.

Nelle ZPS l'attività di allenamento e di addestramento dei cani viene svolta in adempimento all'art. 5 lett. h) del D.M. del 17/10/2007, pubblicato sulla G.U. n° 258 del 06/11/2007.

ART. 7 - L'uso del furetto è **vietato in tutto il territorio** degli ambiti territoriali di caccia di: EN1, EN2, ME1, ME2, ME3, PA1, PA2, PA3, RG1, RG2, SR1 e SR2.

L'uso del furetto per la caccia al coniglio selvatico è consentito nel periodo compreso fra il 27 settembre ed il 21 dicembre 2008 incluso, negli Ambiti Territoriali di Caccia di: AG1, AG2, AG3, CL1, CL2, CT1, CT2, TP1, TP2, TP3 e TP4 con le prescrizioni sotto indicate.

- A.T.C. CL2: è vietato nel Comune di **Mazzarino**;
- A.T.C. CT1: è vietato nel Comune di **Mineo**;
- A.T.C. TP2: è vietato nelle zone ricadenti fra la battigia e le strade provinciali Marsala-Trapani e Marsala-Petrosino del Comune di **Marsala**.

Durante l'uso venatorio è obbligatorio munire il furetto di idonea ed efficiente museruola.

ART. 8 - La caccia al cinghiale in battuta ove consentita, viene regolata con provvedimento da emanarsi, a cura della Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale competente per territorio, entro il 1° ottobre 2008, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- possono essere autorizzate non più di cinque squadre a battuta per ambito territoriale di caccia contraddistinte con un numero, cui i cacciatori ammessi all'A.T.C. devono iscriversi;
- le singole squadre per la caccia al cinghiale in battuta sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di trentacinque cacciatori, fra i quali devono essere previsti:

- 1) il caposquadra, il quale iscrive la squadra presso la Ripartizione Faunistico Venatoria ed Ambientale, organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla battuta, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la battuta, controlla ed assegna le poste prima della battuta, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - 2) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine battuta;
 - 3) i conduttori di cani da traccia che sono autorizzati al recupero dei cani feriti;
- la caccia in battuta può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della battuta deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
 - tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono portare ben visibile il distintivo della squadra e devono raggiungere le poste con l'arma scarica, i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta.

ART. 9 - Per la stagione venatoria 2008/2009 l'esercizio della caccia è altresì vietato nelle seguenti zone:

1. **Località "Bacino lago Arancio"**, ricadente nei territori comunali di Sambuca di Sicilia (AG1), Santa Margherita Belice (AG1) e Sciacca (AG1), delimitato dall'anello viario che lo circonda;
2. **Località "Castellaccio"**, ricadente nel territorio del comune di Camastra (AG2) estesa ettari 50 circa per un perimetro di 3,5 Km così delimitata: partendo dall'incrocio tra il limite territoriale Camastra-Naro e la strada comunale Campo Sportivo (C.da Balate) si prosegue per 650m con direzione Sud fino ad arrivare all'incrocio con la strada comunale Baldacchino, si prosegue ancora verso Sud per 450 m fino ad arrivare all'incrocio con la strada Aria Lunga, quindi si svolta a sinistra con direzione Nord-Est, si percorre la stessa per 1,8 Km fino al limite Nord del predetto confine territoriale coincidente con una stradella in terra battuta, si imbecca la stessa, si prosegue per 5.000m fino a chiudere al punto di partenza (campo sportivo);
3. **Area comunale "Parco Monte Po"**, ricadente nel territorio del Comune di Catania (CT1);
4. **Parco Naturalistico sub-urbano "Gurna"**, ricadente nel territorio del Comune di Mascali (CT1);
5. **Parco Naturalistico sub-urbano "Monte Serra"**, ricadente nel territorio del Comune di Viagrande (CT1);
6. **Comune di Giardini Naxos - "Foce dell'Alcantara"**;
7. **Comune di Castelmola (ME2)** - zona comprendente le seguenti contrade: Annunziata, Serra Grande (sotto strada rotabile), Petralia (sopra la strada), Sifone, Calatraversa, Cuculunazzo, Decima, Scimandra, Soprapetralia, Lumbia;
8. **Comune di Forza d'Agrò (ME2)** - zona compresa tra Capo S. Alessio, Fondaco Parrino e Mustica;
9. **Località "Valle Fico"** (PA1), ricadente nei territori comunali di Altofonte e Belmonte Mezzagno;
10. **Invaso "Diga Rubino"** - località Margi, ricadente nel territorio del Comune di Trapani (TP1);
11. **"Pantano Leone"**, ricadente nel territorio del Comune di Campobello di Mazara (TP2);
12. **"Lago Trinità"**, ricadente nel territorio del Comune di Castelvetro (TP2).

ART. 10 - Il cacciatore per l'esercizio dell'attività venatoria deve essere munito di:

- a) libretto personale di porto di fucile e di licenza di caccia;
- b) polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;
- c) polizza assicurativa per infortuni correlata alla caccia, con i massimali previsti dall'art. 17, commi 7 e 8, della L.R. n. 33/97 e succ. mod. ed integr. Si rappresenta a tal riguardo che, ai sensi dell'art. 33 comma 1 della L.R. n. 1/2008, il pagamento del premio assicurativo può essere eseguito su polizze prepagate autorizzate dalle agenzie assicurative che garantiscano il versamento del premio effettuato, oppure prepagato tramite banca, ufficio postale o rete telematica sui moduli predisposti dalle agenzie assicurative;

d) tesserino venatorio rilasciato gratuitamente dalla Regione Siciliana per il tramite del Comune di residenza.

La validità del tesserino rilasciato dalle altre regioni, ai fini dell'attività venatoria nella Regione Siciliana, è subordinato al rispetto della vigente legislazione e del presente calendario venatorio ed in particolare al numero delle giornate settimanalmente consentite, cumulabili ai fini del conteggio con le giornate di caccia usufruite in altre regioni.

Ogni cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino il giorno di caccia scelto all'inizio dell'attività venatoria giornaliera. Il cacciatore che va a caccia il lunedì non potrà andarvi il mercoledì né il giovedì della stessa settimana. In nessun caso il cacciatore può superare il numero complessivo di tre giornate di caccia per settimana. La settimana venatoria ha inizio il lunedì e si conclude con i giorni di sabato e domenica.

Il cacciatore deve registrare sul tesserino venatorio tutti i capi abbattuti. I capi di selvaggina stanziale dovranno essere registrati subito dopo l'abbattimento, i capi di selvaggina migratoria alla fine della battuta di caccia. In particolare, il numero di capi di selvaggina migratoria abbattuti dovrà essere registrato nell'apposito spazio del tesserino entro le ore 13.00 del giorno di caccia scelto. Nel caso di prosecuzione dell'attività venatoria oltre le ore 13.00, il numero dei capi ulteriormente abbattuti nel pomeriggio dovrà essere registrato alla fine della battuta di caccia.

L'attività venatoria deve essere praticata in via esclusiva nelle forme previste dalla L.R. n°33/97 e successive modifiche ed integrazioni, mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'art. 13 della Legge 11/02/1992, n°157.

A conclusione della stagione venatoria, prima della consegna del tesserino, **il cacciatore deve compilare in tutte le sue parti la pagina relativa al riepilogo stagionale degli abbattimenti.**

ART. 11 - Le norme del presente calendario venatorio valgono anche nelle aziende faunistico-venatorie, entro i limiti dei rispettivi piani di abbattimento. Nelle aziende agro-venatorie l'abbattimento della fauna di allevamento immessa è consentito soltanto durante la stagione venatoria.

L'ASSESSORE
(Prof. Giovanni La Via)

Stesura del 24 settembre 2008

Si ricorda che il seguente provvedimento normativo non ha carattere di ufficialità o di legge: in caso di discordanza, fa fede il testo pubblicato a mezzo stampa e sulle Gazzette Ufficiali Italiane ed Europee.